

## REGIME FORFETTARIO 2020

Pag.1/3

La **legge di Bilancio 2020** – conferma la **Flat tax 2019 per reddito fino a 65.000 euro**, modifica invece nuovamente i requisiti di accesso e permanenza del Regime fiscale Forfettario di cui alla norma istitutiva L.190/2014.

Rimane invariata la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

### **Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro**

**Dall’1.1.2019**, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro.

Sono ripristinati, invece, i requisiti di accesso e di permanenza, che erano stati tolti lo scorso anno 2019 ed inerenti :

- La contestuale presenza di redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati, per un importo superiore a 30.000,00 euro imponibile fiscale – esclusione regime;
- Il sostenimento di spese per lavoro dipendente, collaborazioni o prestazioni occasionali di terzi per totali annui maggiori di 20.000,00 euro – esclusione regime;
- L’acquisto di beni strumentali per più di 20.000,00 euro (costo fiscale) – esclusione regime;

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

### **Possesso di partecipazioni**

La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue.

Non possono utilizzare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

- partecipano a Società di persone (Società semplici, Snc, Sas, Associazioni professionali e/o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR);
- controllano, direttamente o indirettamente, Società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle Srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione. (NO Associazioni Non Profit)

### **Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente**

Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro;
- oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

*Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più, in quanto ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.*

### ***Ulteriori condizioni ostative all'adozione del Regime forfettario***

Le condizioni che precludono l'utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfettario ex L. 190/2014:

- *utilizzo di regimi speciali IVA* e di determinazione forfettaria del reddito;
- *residenza fiscale all'estero* (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- *compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi*;
- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, *contemporaneamente* all'esercizio dell'attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

### ***Determinazione del reddito***

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato tramite l'applicazione di Coefficienti detti di redditività calcolati sui ricavi/compensi fatturati ed incassati nell'anno.

Allo stesso vengono sottratti contributi previdenziali pagati nell'esercizio e deducibili.

### ***Imposizione sostitutiva***

Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato come sopra è applicata un'imposta, detta Imposta Sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, nonché dell'IRAP, pari al 15%.

### ***Imposizione sostitutiva agevolata Start up***

Alle Start up (nuove attività/P.IVA) viene riconosciuta un'Imposta Sostitutiva agevolata e ridotta, pari al 5% per un periodo massimo di 5 anni.

### ***Esonero dalle ritenute d'acconto***

I ricavi ed i compensi fatturati in questo regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta soggetto terzo. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.

### ***Adempimenti contabili e fiscali***

Gli adempimenti contabili e fiscali previsti nel presente regime sono esclusivamente i seguenti:

- Conservazione dei documenti contabili protocollati;
- Compilazione ed inoltro della Dichiarazione annuale dei Redditi modello UNICO;

### ***Esonero dalla qualifica di sostituto d'imposta***

I soggetti nel regime fiscale forfettario non saranno inoltre tenuti ad operare le ritenute a terzi collaboratori, in qualità di sostituto d'imposta, pur restando obbligati ad indicare, nella

**Contatti telefonici: Sede di Roma tel. 065501018 Sede di Modena tel. 059612202**  
**mail: segreteria@equalservizi.it**

dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta.

### **Esclusione da IVA**

Per i soggetti applicheranno questo regime opererà l'esonero dall'IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario. Conseguentemente, non vi sarà addebito dell'IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

### **Fatturazione elettronica**

I soggetti nel regime fiscale forfetario sono ancora esonerati dalla fatturazione elettronica, fatta salva la possibilità di aderire spontaneamente alla stessa, usufruendo per questo della riduzione di un anno della scadenza di accertamento di 5 anni.

### **Decorrenza e durata**

Le modifiche apportate al regime fiscale forfetario decorrono dall'1.1.2020.

Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2020, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2019.

Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

### **PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' E DEI COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'**

<b>Gruppo di settore attività</b>	<b>Limite ricavi/compensi</b>	<b>Coefficiente redditività</b>
Industrie alimentari e delle bevande	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	65.000	40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande	65.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	65.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	65.000	86%
Intermediari del commercio	65.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	65.000	40%
<b>Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, altri autonomi</b>	<b>65.000</b>	<b>78%</b>
Altre attività economiche:	65.000	67%

**Dalia Bardini**  
Commercialista